

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2601 del 30/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 Prot. Prov.le 77231/2015 intestata a SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. per il fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli e fabbricato di servizi sito in Comune di Forlì, Via Brasini
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2690 del 30/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 Prot. Prov.le 77231/2015 intestata a SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. per il fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli e fabbricato di servizi sito in Comune di Forlì, Via Brasini.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 Prot. Prov.le 77231/2015, ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59–SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. con sede legale in Roncofreddo, Via Matteotti n. 275 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli e fabbricato di servizi sito in Comune di Forlì, Via Brasini"* rilasciata con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010-Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 20/10/2015 del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/11/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/35750 del 30/11/2018, dalla SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- impatto acustico;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 16/11/2018 (Protocollo Gen. n.100147 - 100150 - 100154 -100156- 100159- 100162/2018) inerente il progetto per la 5^ variante alla determinazione n° 234 del 28/01/2014 per il servizio agricolo in via Brasini n. 2 bis;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Visto che, a seguito di richiesta da parte del SUAP, in data 31/01/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2019/20768;

Visto che in data 08/05/2019, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita al PG/2019/75225;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 40493 del 07/05/2019, acquisito al PG/2019/72177, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha rilasciato nulla-osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995;

Atteso che in merito agli scarichi, con Atto Prot. Com.le 46502 del 23/05/2019, acquisito da Arpa al PG/2019/81820, il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha rilasciato nuova autorizzazione allo scarico di acque domestiche;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 Prot. Prov.le 77231/2015 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59–SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. con sede legale in Roncofreddo, Via Matteotti n. 275-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli e fabbricato di servizi sito in Comune di Forlì, Via Brasini"* rilasciata con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 - Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 20/10/2015 del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A e relativa Planimetria della Determinazione predetta con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 Prot. Prov.le 77231/2015** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. con sede legale in Roncofreddo, Via Matteotti n. 275-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli e fabbricato di servizi sito in Comune di Forlì, Via Brasini"* rilasciata con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010-Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 20/10/2015 del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A e relativa Planimetria della Determinazione predetta con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2449 del 03/09/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE CONVOGLIATE IN FOSSO

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al P.G. 100159 del 19.11.2018 presentata dal Sig. Guidi Giancarlo in qualità di Legale Rappresentante della ditta agricola Guidi Di Roncofreddo Di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui al titolo ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 42980 del 14.05.2019;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale Rappresentante pro tempore della società agricola Guidi Di Roncofreddo Di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Brasini, 2 località Carpinello
- Destinazione dell'insediamento:	fabbricato rurale per lavorazione prodotti agricoli, fabbricato rurale di servizio, fabbricato di alloggio custodi
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	fabbricato lavorazione prodotti agricoli 25 a.e fabbricato di servizio 4 a.e.

	fabbricato alloggio custodi 8 a.e.
- Recettore dello scarico:	Fosso di scolo consorziale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Fabbricato lavorazione : pozzetto sgrassatore da l 1700 fossa imhoff da 25 ae filtro batterico aerobico da mc. 17.34 (h 1.5 mt) vasca imhoff di sedimentazione finale da 9 ae Fabbricato rurale di servizio : pozzetto sgrassatore da l 250 fossa imhoff da 5 ae filtro batterico aerobico da mc. 3.34 (h 1.5 mt) vasca imhoff di sedimentazione finale da 2 ae Fabbricato alloggio custodi: pozzetto sgrassatore da l 720 fossa imhoff da 8 ae filtro batterico aerobico da mc. 5.34 (h 1.5 mt) vasca imhoff di sedimentazione finale da 3 ae

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque;
3. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante;
5. Considerato che i filtri batterici sono dotati di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un allarme acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013;
9. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053;
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi;
11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date;
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
13. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici (cucine, WC, lavatoi, lavanderie domestiche);**
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
15. **In merito allo scarico terminale delle acque reflue trattate risulta confluire in fosso consorziale, si fa presente che dovrà essere inoltrata apposita richiesta di parere al Consorzio di Bonifica, come previsto dalla Legge Regionale n°4 del 06/03/2007;**
16. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: schema di rete fognaria di cui al Prot. Com.le 40998 del 08/05/2019

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il procedimento unico contenente anche l'istanza di AUA;

considerato che con l'intervento la ditta intende adeguare la dimensione delle strutture realizzate al fine di far fronte alle crescenti esigenze dell'Az. Ag. in fase di forte espansione ed in particolare prevede:

- realizzazione di tettoia coperta adibito a scarico frutta nel fabbricato di lavorazione;
- realizzazione di n. 2 baie di carico e relativi locali di spedizione raffreddata a servizio del fabbricato adibito a celle frigorifere
- ampliamento di fabbricato adibito a celle frigorifere con in parte nuove celle e nuova tettoia per movimentazione, carico e scarico prodotti;
- realizzazione nuova pensilina a protezione delle baie di carico per entrambi i fabbricati;
- diversa posizione di cabina elettrica privata
- realizzazione di nuova struttura adibita a deposito mezzi agricoli aziendali;
- realizzazione di nuovo fabbricato adibito ad alloggi custodi;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA G. Mercatali resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Considerato che trattasi di variante alla determinazione del Comune di Forlì- Servizio Innovazione Imprese Professionisti n. 234 del 28/01/2014 il cui allegato A ricomprende le seguenti prescrizioni acustiche:

- rispetto dei limiti assoluti di immissione per l'ambiente esterno, previsti dal DPCM 14.11.1997 (limiti assoluti);
- rispetto dei valori limite differenziali di immissione fissati dal DPCM 1.3.1991 (criterio differenziale);
- rispetto delle indicazioni del DPCM 5.12.1997relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici
- rispetto di quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta dal TCAing. G. Mercatali con particolare riferimento allo stazionamento degli autocarri che dovrà essere solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico / scarico e che saranno vietati stazionamenti e/o soste prolungate, specie nel periodo notturno, con gruppo di refrigerazione in funzione;
- dovrà essere effettuata una verifica strumentale post operam di rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e DPCM 1.3.1991 nelle condizioni acustiche più gravose (temporanee e non) con particolare riferimento ai ricettori "sensibili" circostanti, individuati dal tecnico competente in acustica nella valutazione previsionale. I risultati di tali verifiche dovranno essere riportati in una relazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale, da presentare all'Amministrazione comunale. Qualora le indagini evidenzino un peggioramento del clima acustico ed il superamento dei limiti di zona e/o il superamento dei livelli differenziali di immissione, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interventi di mitigazione acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. rispetto dei limiti assoluti di immissione per l'ambiente esterno, previsti dal DPCM 14.11.1997 e dei valori limite differenziali di immissione fissati dal DPCM 1.3.1991;
2. rispetto delle indicazioni del DPCM 5/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici ove dovuto (uffici e residenze);
3. rispetto di quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta dal TCA ing. G. Mercatali con particolare riferimento allo stazionamento degli autocarri che dovrà essere solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico / scarico e che saranno vietati stazionamenti e/o soste prolungate, specie nel periodo notturno, con gruppo di refrigerazione in funzione;
4. l'istanza di agibilità totale dovrà contenere la relazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale riportante la verifica strumentale post operam di rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e DPCM 1.3.1991 nelle condizioni acustiche più gravose (temporanee e non) con particolare riferimento ai ricettori "sensibili" circostanti, individuati dal tecnico competente in acustica nella valutazione previsionale. Qualora le indagini evidenzino un peggioramento del clima acustico ed il superamento dei limiti di zona e/o il superamento dei livelli differenziali di immissione, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interventi di mitigazione acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti.

AVVERTENZE:

Qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

Il presente atto non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.